

Statuti della Lega dei comunisti¹

Documento^a

Proletari di tutti i paesi, unitevi!

Sezione I

La Lega

Art. 1. La Lega ha lo scopo di liberare gli uomini dalla schiavitù diffondendo la teoria della comunità dei beni e introducendo quest'ultima al più presto possibile.

Art. 2. La Lega si divide in *comunità* e *circoli*, a capo delle quali, come potere esecutivo, sta il *comitato centrale*.

Art. 3. A chiunque voglia entrare nella Lega si chiede che:

- a) abbia una condotta virile;
- b) non abbia mai commesso azioni disonorevoli;
- c) riconosca i principi della Lega;
- d) disponga di mezzi d'esistenza noti;
- e) non appartenga ad alcuna associazione politica o nazionale;
- f) sia ammesso all'unanimità in una comunità;
- g) dia la parola d'onore di agire con lealtà e riserbo.

Art. 4. Tutti i membri della Lega sono uguali e fratelli, e come tali si debbono aiuto in ogni situazione.

Art. 5. Tutti i membri portano nomi particolari per la Lega.

Sezione II

La comunità

Art. 6. Una comunità è composta di almeno tre membri e al massimo venti. Per non superare questa cifra, essa si dividerà.

Art. 7. Ogni comunità elegge un presidente e un assistente. Il presidente dirige le sedute; l'assistente tiene la cassa in cui affluiscono i contributi dei membri.

Art. 8. I membri delle comunità devono adoperarsi con fervore per aumentare la Lega reclutando uomini capaci e fare sempre in modo che vengano presi a norma i principi, e non singole persone.

Art. 9. L'accettazione di nuovi membri viene effettuata dal presidente della comunità e dal membro che ha presentato il candidato alla Lega.

Art. 10. Le comunità non si conoscono tra loro e portano nomi diversi, che

^a Scritto il 9 giugno 1847.